



**LOTTO N° 5  
CAPITOLATO SPECIFICO  
ASSICURAZIONE KASKO  
PERSONALE IN MISSIONE**

**CONTRAENTE**

**Ente Pubblico**

***COMUNE DI***

***CARRÙ***

**Provincia di Cuneo**

**Piazza Municipio, 6 - 12061 Carrù (CN)  
Tel. +39 0173.757711, Fax +39 0173.757730**

**Partita IVA: IT 00335810040**

<b>EFFETTO:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>SCADENZA PRIMA RATA:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>SCADENZA:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2014</b>



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

### ACCESSORIO

l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

### ASSICURATO

il Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse, stipulato il Contratto;

### CONTRAENTE

Il soggetto che ha stipulato il contratto.

### DEGRADO

il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante;

### GARANZIA

il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;

### INDENNIZZO

la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;

### OPTIONAL

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

### POLIZZA

il documento che prova il Contratto di Assicurazioni;

### PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le Imposte;

### PROPORZIONALE

il rapporto considerato tra capitale Garantito e valore effettivo del Bene Assicurato;

### RISCHIO

la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;

### SINISTRO

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale, prestata la Garanzia assicurativa;

### SCOPERTO

la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

### **Articolo 2 Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

### **art. 3 Durata del Contratto**

La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (QUATTRO), con effetto alle ore 24.00 del giorno 30.09.2010 e scadenza finale alle ore 24.00 del giorno 30.09.2014.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Tale rateo, ai sensi del precedente comma, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga

### **Articolo 4 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24 del 30.09.2010 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ...

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

### **Articolo 5 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



#### **Articolo 6 Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile)

#### **Articolo 7 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Articolo 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

#### **Articolo 9 Recesso in caso di sinistro**

Dopo il secondo sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 10 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

I contratti saranno gestiti presso la sede di Torino – C.so Unione Sovietica, 113/115

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.



La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12% da calcolarsi sul premio imponibile.

#### *Articolo 11 Oneri fiscali.*

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

#### *Articolo 12 Foro competente*

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

#### *art. 13 Rinvio alle Norme di Legge*

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

#### *Art. 14 - Interpretazione del contratto*

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto intestati al P.R.A. ai dipendenti e/o amministratori e/o altro personale non dipendente (compreso il coniuge o gli altri familiari conviventi) di cui l'Ente si avvale per l'espletamento delle proprie attività della Contraente, ed utilizzate in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio, anche al di fuori del territorio dell'Ente, e/o servizio per trasferimenti limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione;
- furto;
- furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati;
- eventi atmosferici;
- eventi socio - politici;
- incendio.

### art. 2 Delimitazione dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di **Euro 10.000,00= per mezzo di trasporto.**

L'Assicurazione opera soltanto se il conducente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per missione di servizio.

#### **Non sono comunque risarcibili i danni:**

- veicoli di proprietà di soggetti che non siano dipendenti o Amministratori dell'Ente a meno che tali soggetti non siano preventivamente identificati
- a veicoli diversi da autovetture e promiscui.
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, ancorché, detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché, agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatasi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

### art. 3 Validità dell'Assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni stesse siano registrate dalla Contraente e tenute costantemente aggiornate;
- c) che nelle registrazioni siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
  - 1) generalità del Dipendente;
  - 2) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
  - 3) percorrenza chilometrica dell'intera missione;
- d) che la contraente fornisca a richiesta della Compagnia di Assicurazione il tipo, modello, targa, del mezzo di trasporto utilizzato per le missioni e/o attività di servizio;



#### *art. 4 Estensione Territoriale*

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'U.E., dell'Europa con esclusione della CSI.

#### *art. 5 Determinazione dell'ammontare dei danni*

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ed a tal fine si specifica che l'assicurato dovrà trasmettere regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia di assicurazioni.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

#### *art. 6 Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica*

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice; in mancanza la Compagnia deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

#### *art. 7 Scoperti e Franchigie*

Le garanzie di cui al precedente art. 1, sono prestate senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

#### *art. 8 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.*

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.



#### *art. 9 Obbligo di salvataggio e di conservazione*

L'Assicurato deve fare quanto gli, possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Art.1914 del C.C.

L'Assicurato, obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### *art. 10 Assicurazioni Complementari*

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di Copertura Assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (Franchigia, Scoperti e simili).

#### *art. 11 Dolo*

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo Assicurato.

#### *art. 12 Pagamento del Premio. Criterio di determinazione*

Il Premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di **Km 10.000,00=**, viene provvisoriamente stabilito in **Euro \_\_\_\_\_.=**, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un Premio lordo convenuto di **Euro \_\_\_\_.=** a chilometro.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di Assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Compagnia il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione desunto dall'apposito registro. Poiché, il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed, regolato alla fine del periodo, fermo il Premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Compagnia tutti i dati necessari.

Le differenze attive a favore della Compagnia dovranno essere corrisposte dall'Assicurato o dalla Compagnia entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 gg. dalla ricezione dei dati.

Alla scadenza annuale del Contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla Regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non, obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata Regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato, tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### *art. 13 Diritto di Surrogazione*

La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.



## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **COLPA GRAVE**

Sono compresi i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente del veicolo.

### **LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione.